

18 GIUGNO 2025

**Le Problematiche Operative del
Riconoscimento della Cittadinanza
Italiana
Ius Sanguinis**

RELATORE – AVV. CONCETTINA SOLDOVIERI

ASMEL

**ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI**

CONTATTI

WWW.ASMEL.EU

800165654 INT.3

WEBINAR@ASMEL.EU

- ▶ Sono un avvocato, specializzata in diritto amministrativo e della cittadinanza e dell'immigrazione con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Ho fornito assistenza legale a cittadini provenienti da oltre 20 paesi, supportandoli sia in ambito amministrativo sia in sede giudiziaria. Attualmente, collaboro con professionisti in otto stati con una significativa presenza di discendenti italiani, tra cui Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasile, Ecuador, Paraguay, USA e Regno Unito. Nelle mie aree di specializzazione, ho tenuto numerosi incontri di formazione online come docente, principalmente a favore di professionisti e cittadini stranieri.
- ▶ Inoltre, ho una esperienza di oltre venti anni nel settore del diritto urbanistico-edilizio, dell'ambiente e dei contratti pubblici, fornendo assistenza e consulenza giuridica, giudiziale e extra-giudiziaria, a favore di p.a. e privati, sia settori nei quali ho avuto l'opportunità di lavorare e coordinare team di avvocati e gruppi professionali multidisciplinari, sia in Italia sia all' estero.
- ▶ Oriento la mia attività al raggiungimento del miglior risultato per i miei assistiti, siano essi privati o soggetti pubblici, nell'assoluto rispetto dell'etica professionale. Ritengo essenziale ampliare la mia formazione e esperienza costantemente e, per questa ragione, spesso affianco colleghi specializzati in altri settori, quali il diritto civile ed il diritto penale, occupandomi soprattutto degli aspetti legati al diritto amministrativo.

Sessione 3: appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

ARGOMENTI

❖ APPUNTI SULLE NUOVE NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA -

❖ UN PRIMO QUADRO GENERALE:

- ❖ breve ESAME DELLA Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2025, n. 36, recante <Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza>;**
- ❖ circolare Ministero dell'interno del 28.05.2025, n. 26185 , avente ad oggetto "Prime istruzioni operative";**
- ❖ la cittadinanza per i minorenni: spunti operativi**
- ❖ Qualche traccia di NUOVE PROCEDURE E SCHEMI OPERATIVI:**

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

- ▶ **La Legge 23 maggio 2025, n. 74**, ha convertito con modificazioni il D.L. 28 marzo 2025, n. 36, apportando rilevanti innovazioni in materia di cittadinanza, con particolare riguardo ai minori.
- ▶ Sono stati modificati in più punti la Legge 5 febbraio 1992, n. 91, e alcuni principi consolidati sul riconoscimento *iure sanguinis*, sull'acquisto per beneficio di legge e sull'applicazione del principio di *iuris communicatione*.
- ▶ Le prime istruzioni operative sono state fornite dal Ministero dell'Interno con la **circolare n. 26185 del 28 maggio 2025**, emanata dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

Link:

- ❖ [1- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91-art9-com1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91-art9-com1)

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

- ❖ [2- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-05-23;74](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-05-23;74)

LEGGE 23 maggio 2025, n. 74- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (25G00082)

- ❖ [3-http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_26185_del_28_05_2025.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_26185_del_28_05_2025.pdf)

Circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, emanata dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell'Interno. Le prime istruzioni operative

Sessione 3: appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

► 1. Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da cittadino italiano per nascita

► (art. 3-bis, comma 1, lett. b), L. 91/1992)

> 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'[articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123](#), agli [articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555](#), nonché agli [articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile](#) approvato con [regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358](#), è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero **anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo** ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) > *[transitoria]* lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al **27 marzo 2025**, a seguito di domanda (§), corredata della necessaria documentazione presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) > *[transitoria]* ((lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al **27 marzo 2025**, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato (§), all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del **27 marzo 2025**));

b) > *[transitoria]* lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) ((un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana));

d) ((un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio));

;

e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL [D.L. 28 MARZO 2025, N. 36](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 23 MAGGIO 2025, N. 74](#)))

.

2. In ogni caso, l'acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo è subordinato alla sussistenza della cittadinanza italiana ininterrotta nel genitore o nell'ascendente per nascita, senza interruzioni per effetto di naturalizzazione o acquisizione di altra cittadinanza straniera.

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

 **Introduzione: art. 3-bis L. 91/1992**

Testo principale (da inserire nella slide): Art. 3-bis: i nati all'estero da cittadini italiani per nascita **non sono cittadini italiani** se possiedono altra cittadinanza alla nascita, salvo che:

- a) domanda entro 27 marzo 2025
 - a-bis) convocazione entro 27 marzo 2025
 - b) dichiarazione entro 31 maggio 2026
 - c) genitore o nonno con sola cittadinanza italiana
 - d) apolidia originaria o sopravvenuta
- ▶ **Nota del relatore:** Questa slide introduce l'architettura generale del nuovo art. 3-bis. **la regola è l'esclusione con apertura a deroghe.** Enfatizzare il concetto di “**finestra transitoria**” e quello di “**discendenza con continuità**”.

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

 : la dichiarazione entro il 31 maggio 2026

- ◆ Acquisto della cittadinanza entro il 31 maggio 2026 - Finestra straordinaria
- ▶ I figli minorenni di cittadini italiani riconosciuti grazie a domande presentate o appuntamenti fissati entro il 27 marzo 2025 (ai sensi dell'art. 3-bis, lett. a), a-bis), b)) possono ottenere la cittadinanza per beneficio di legge, se viene resa una dichiarazione di volontà entro il 31 maggio 2026.
- ▶ Se nel frattempo hanno compiuto 18 anni, la dichiarazione può comunque essere resa, ma **deve essere presentata personalmente dal diretto interessato.**
- ✓ **Requisiti essenziali:** – Ascendente italiano per nascita già riconosciuto – Nessuna interruzione di cittadinanza – Nascita all'estero con altra cittadinanza – Presentazione personale entro il 31 maggio 2026 – Documentazione genealogica – Contributo previsto dalla legge (€ 250,00 – *l'aumento a € 600,00 si applica solo alle domande di concessione*)
- 📌 **Presentabile presso:** – Comune di residenza in Italia – Comune italiano di iscrizione AIRE – Consolato italiano competente
- ▶ **Nota relatore:** principale modalità residuale per i nati all'estero. Attenzione al termine, alla legittimazione attiva, e al contributo da versare..

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

 la deroga dell'art. 3-bis, lett. c)

 Novità introdotta dalla legge di conversione (non prevista nel decreto-legge): Se il genitore o il nonno possiede (o possedeva) esclusivamente la cittadinanza italiana,  il discendente nato all'estero non è soggetto alla preclusione dell'art. 3-bis.

 Non è richiesta dichiarazione  Nessun termine di scadenza  Necessaria continuità della cittadinanza e discendenza documentata

Nota relatore: natura permanente della deroga. Va ben distinta dalla lett. b) perché non è legata al termine transitorio. opzione per casi documentabili con genitori/non* esclusivamente italiani.

CHI È CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (ART. 1 L. 91/1992)?

Ha cittadinanza italiana per nascita chi: - **nasce all'estero da genitore italiano per nascita** - **non possiede altra cittadinanza al momento della nascita** - **non ha successivamente acquisito volontariamente un'altra cittadinanza**

 *Esempi di Paesi che non applicano automaticamente lo ius soli: - Germania: cittadinanza automatica solo se uno dei genitori risiede da almeno 5 anni con permesso a tempo indeterminato - Regno Unito: cittadinanza automatica solo se genitore è "settled" - Svizzera: vige il principio dello ius sanguinis - Colombia: cittadinanza solo se almeno uno dei genitori è colombiano o residente legale al momento della nascita*

► **Nota relatore:** *utile per recuperare posizioni di chi è nato all'estero, figlio di italiani, ma non ha acquisito altra cittadinanza alla nascita. Fa riferimento diretto all'art. 1, non al 3-bis.*

DICHIARAZIONE FORMALIZZATA ENTRO IL TERMINE (LETT. B)

Contenuto: Il legislatore ha introdotto una finestra transitoria per rendere dichiarazione entro il [31.05.2026](#).

◆ **Può dichiarare:** - il soggetto stesso se maggiorenne - chi esercita la responsabilità genitoriale se minorene

📄 La dichiarazione può essere anche (?): - atto notarile estero autenticato - con legalizzazione o Apostille - tradotto ufficialmente in italiano

📄 **Contributo da versare:** → € 250,00 (*importo aggiornato art. 9-bis, L. 91/1992; incremento a € 600,00 escluso secondo lettura prevalente*)

▶ **Nota relatore:** si tratta di un diritto, non una concessione. Nessun automatismo: serve atto formale nei tempi previsti.

DICHIARAZIONE FORMALIZZATA ENTRO IL TERMINE (LETT. B)

Contenuto: Il legislatore ha introdotto una finestra transitoria per rendere dichiarazione entro il [31.05.2026](#).

◆ **Può dichiarare:** - il soggetto stesso se maggiorenne - chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni

📄 La dichiarazione può essere anche (?): - atto notarile estero autenticato - con legalizzazione o Apostille - tradotto ufficialmente in italiano

📄 **Contributo da versare:** → € 250,00 (*importo aggiornato art. 9-bis, L. 91/1992; incremento a € 600,00 escluso secondo lettura prevalente*)

▶ **Nota relatore:** : si tratta di un diritto, non una concessione. Nessun automatismo: serve atto formale nei tempi previsti.

DICHIARAZIONE PER I MINORI DISCENDENTI

👤 Il genitore o tutore può presentare la dichiarazione per il minore nato all'estero con altra cittadinanza.

✅ Condizioni: - **Ascendenza da cittadino italiano per nascita** - Presentazione **entro il 31.05.2026** - Continuità della cittadinanza italiana fino al minore - Documentazione coerente e completa

📄 Alla maggiore età: possibilità di **rinunciare alla cittadinanza acquisita** (art. 4, comma 1-ter L. 91/1992)

💰 **Contributo previsto: € 250,00** (come da art. 9-bis, salvo diversa disciplina)

▶ **Nota relatore:** la cittadinanza **si trasmette anche se il genitore non è ancora stato riconosciuto**, purché l'ascendente lo sia stato entro i termini.

Appunti su “Cittadinanza italiana per i minori post-riforma: strumenti operativi e inquadramento sistematico”

Indice

- ❖ *Introduzione normativa*
- ❖ *Parte I - Jus sanguinis e diritto di nascita*
- ❖ *Parte II - Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge*
- ❖ *Parte III - Normativa transitoria e trascrizioni*
- ❖ *Parte IV - Quesiti*

- ❖ *Tracce di Modelli di dichiarazione, istanza e richiesta per l'acquisto, il riacquisto e la trascrizione della cittadinanza italiana - ai sensi della L. 91/1992*

GLI SCHEMI SARANNO TRASMESSI DALL'ASMEL AI PARTECIPANTI

IUS SANGUINIS E BENEFICIO DI LEGGE 🙌 Riassunto in una riga: Lo *ius sanguinis* è trasmissione automatica per discendenza; il **beneficio di legge** è una forma **facilitata** ma subordinata a dichiarazione e requisiti.

 ***lus sanguinis***

È un diritto originario e automatico.

Il figlio di padre o madre cittadini italiani è **cittadino dalla nascita**, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà (art. 1 L. 91/1992).

La cittadinanza **non si acquista**, si **riconosce**. Il rapporto di filiazione trasmette automaticamente lo *status civitatis*.

 **Esempio pratico: Marco nasce a Torino da madre italiana e padre straniero → è cittadino italiano dalla nascita, senza bisogno di dichiarazioni.**

 ***lus sanguinis***

lus sanguinis - **non rilevano le date**

91/1992 resta invariato: chi nasce da almeno un genitore cittadino italiano è cittadino dalla nascita.

Nessuna scadenza, nessun termine → conta solo la prova dello status civitatis del genitore e il legame di filiazione.

■ *Beneficio di legge*

• **È un'acquisizione successiva, non automatica.**

• Serve una **dichiarazione di volontà** da parte di un genitore o tutore (o del minore divenuto maggiorenne).

• È ammesso quando il minore **discende da cittadino italiano**, ma **non acquisisce la cittadinanza automaticamente** (es. nati all'estero, figli adottivi, casi in cui è mancata la trascrizione, ecc.).

• Regolato principalmente dall'art. 4, commi 1-bis e 1-ter L. 91/1992.

▶  **Esempio pratico: Sofia nasce a Lisbona da padre italiano. Non viene trascritto l'atto di nascita, né risulta il riconoscimento automatico. Il padre presenta dichiarazione in Comune e, dopo due anni di residenza in Italia, Sofia acquisisce la cittadinanza per beneficio di legge.**

Ius sanguinis e diritto per nascita

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 1, lett. a), Legge n. 91/1992

Art. 3-bis ([introdotto dalla L. 74/2025](#))

1. Principio generale

È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani. Tale riconoscimento avviene **per discendenza**, in base allo *ius sanguinis*. Tuttavia, con la riforma del 2025, è stata introdotta una **presunzione legale di non cittadinanza** per i minori nati all'estero in presenza di altra cittadinanza (**Art. 3-bis comma 1è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza....**),

Novità dal 2025 -
Presunzione di Non Cittadinanza

► Art. 3-bis, L. 74/2025:

✓ Il minore nato all'estero con altra cittadinanza si presume non cittadino italiano

✓ La presunzione vale anche retroattivamente

(« *anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo* »)

✓ Onere della Prova

► L'onere probatorio è a carico del richiedente: ✓ Documentazione completa ✓
Tempestività ✓ Conformità alle norme previgenti

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

■ **Eccezioni alla Presunzione - Art. 3-bis (1/2)**

▶ La presunzione è esclusa salvo che ricorra una delle seguenti condizioni **alternative** (*Art. 3-bis comma 1 salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:*

◆ a) È presentata domanda **completa** (*corredata della necessaria documentazione*) ****

all'ufficio consolare o al sindaco competente le **23:59** (ora di Roma) del **27 marzo 2025**

◆ a-bis) L'interessato riceve **appuntamento comunicato ufficialmente** entro lo stesso termine

◆ b) Presentata domanda giudiziale entro i termini previsti

◆ c) Ascendente di 1°/2° grado con **esclusiva cittadinanza italiana**

◆ d) Genitore o adottante residente in Italia da **≥ 2 anni** prima della nascita/adozione

◆ e) (*Disposizione soppressa dal D.L. 28/03/2025, n. 36*)

Casi «A REGIME» - Quando si riconosce la Cittadinanza

Il minore è cittadino italiano se: ◆ a) Ha **solo** cittadinanza italiana ◆ b) Un genitore o nonno/a era **solo italiano** alla nascita o al decesso ◆ c) Genitore italiano residente in Italia da **≥ 2 anni** prima della nascita/adozione

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

...è presentata domanda *completa* (*corredata della necessaria documentazione*) ****

▶ **Principi generali** (*legge 241/1990; buona fede; leale collaborazione; principio del risultato*)

▶ La Circolare n. 26185 del 28 maggio 2025

◆ *La completezza si riferisce non solo alla trasmissione del modulo, ma anche all'allegazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente alla data del 27 marzo 2025.*

◆ *Il riconoscimento può avvenire anche successivamente, ma fa fede la data di presentazione della domanda completa.*

◆ *In caso di appuntamento fissato (lett. a-bis), è sufficiente che l'interessato abbia ricevuto comunicazione formale dell'appuntamento entro il termine, anche se la presentazione effettiva avviene dopo.*

La circolare sottolinea che non saranno considerate valide le domande prive di documentazione essenziale o trasmesse in modo incompleto, anche se inviate entro il termine.

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

✓ Domanda ricevibile ma non completa - esempi

◆ Documentazione mancante ma *recuperabile d'ufficio* > La domanda è priva del certificato di nascita, ma l'ufficio consolare può acquisirlo direttamente da un'anagrafe estera con cui ha convenzione. 🙌 In questo caso, la domanda è ricevibile perché la documentazione è **reperibile autonomamente dall'amministrazione**.

◆ Documento allegato ma non tradotto > Il richiedente allega un certificato in lingua straniera senza traduzione ufficiale. 🙌 La domanda è ricevibile, ma sarà **sospesa** in attesa della traduzione conforme.

◆ Mancanza di legalizzazione consolare > Il documento è valido ma non ancora legalizzato. 🙌 La domanda è ricevibile se il documento è **formalmente corretto** e la legalizzazione può essere acquisita **entro un termine congruo**.

◆ Appuntamento fissato ma documentazione incompleta > Il richiedente ha ricevuto appuntamento entro il 27 marzo 2025 (lett. a-bis), ma presenta solo parte dei documenti. 🙌 È ricevibile **solo se l'appuntamento è stato comunicato entro il termine** e la documentazione mancante è **integrabile entro breve**.

✗ Domanda non ricevibile -

- ◆ Domanda inviata senza alcun documento
- ◆ Domanda non firmata o non protocollata
- ◆ Documentazione non conforme alla normativa vigente al 27 marzo 2025
- ◆ Domanda presentata oltre il termine, anche se completa

Sessione 3: appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

Comma	Testo 1992	Testo 2025
Art. 4, co. 1	Lo straniero o l'apolide con padre/madre o ascendente in linea retta di 2° grado cittadino per nascita, diviene cittadino: a) se presta servizio militare e dichiara volontà b) se assume impiego pubblico e dichiara c) se al compimento dei 18 anni risiede da ≥ 2 anni e dichiara entro 1 anno	Invariato rispetto al testo originario
Art. 4, co. 1- bis	(non previsto)	Il minore straniero/apolide con padre o madre cittadini per nascita diviene cittadino se: a) dopo la dichiarazione, risiede legalmente in Italia da ≥ 2 anni consecutivi b) b) la dichiarazione è presentata entro 1 anno dalla nascita o dal riconoscimento/adozione
Art. 4, co. 1- ter	(non previsto)	Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi del co. 1-bis può rinunciare da maggiorenne, se in possesso di altra cittadinanza
Art. 4, co. 2	Lo straniero nato in Italia e ivi residente legalmente e continuativamente fino alla maggiore età diviene cittadino se dichiara entro 1 anno	Testo confermato nella versione 2025



Nota: I **commi 1-bis e 1-ter** sono stati **introdotti con la riforma del 2025** per disciplinare l'acquisto della cittadinanza da parte dei minori in modo più flessibile e coerente con l'interesse del minore. Il **comma 1** e il **comma 2** sono rimasti **sostanzialmente invariati**. **Riferimenti normativi:** Art. 4, commi 1-bis e 1-ter, L. 91/1992; Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025

1. Acquisto per beneficio di legge - condizioni

Il minore straniero o apolide, discendente da cittadino italiano per nascita, può acquisire la cittadinanza italiana non *iure sanguini* (se i genitori o il tutore dichiarano la volontà) ma per beneficio di legge nei seguenti casi:

Lettera a) ✓ Il minore ha residenza legale e continuativa in Italia per almeno due anni dopo la dichiarazione di volontà

Lettera b) ✓ I genitori (entrambi o uno con responsabilità genitoriale) o il tutore presentano dichiarazione di volontà entro un anno dalla nascita, dal riconoscimento o dall'adozione del minore da parte del cittadino italiano per nascita

L'acquisto decorre dal giorno successivo al completamento dei requisiti (art. 15, l. 91/92).

Rinuncia da parte del maggiorenne Il comma 1-ter consente al soggetto divenuto maggiorenne di rinunciare alla cittadinanza acquisita, se in possesso di altra cittadinanza.

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

2. Modalità della dichiarazione di volontà

La dichiarazione è personale e formalizzata, acquisita dall'Ufficiale di stato civile o da autorità equivalente. Può assumere una delle seguenti forme:

- **Resa presso il Comune italiano** (oralmente o per iscritto)
- **Resa presso un Consolato italiano all'estero**, che funge da Ufficiale di stato civile
- **Resa tramite atto notarile straniero**, purché:
 - la firma del genitore sia autenticata
 - l'atto sia legalizzato o apostillato
 - accompagnato da traduzione ufficiale in italiano
 - recepito dall'Ufficiale di stato civile per la trascrizione
- ▶ **Contributo** Obbligatorio il versamento di **€250,00 per ogni minore** (art. 9-bis, L. 91/1992)

3. Termine del 31 maggio 2026 - Acquisto ai sensi del D.L. 36/2025

◆ Acquisto della cittadinanza entro il 31 maggio 2026 - Finestra straordinaria

I figli minorenni di cittadini italiani riconosciuti grazie a domande presentate o appuntamenti fissati entro il 27 marzo 2025 (ai sensi dell'art. 3-bis, lett. a), a-bis), b)) possono ottenere la cittadinanza per beneficio di legge, se viene resa una dichiarazione di volontà entro il 31 maggio 2026.

Se nel frattempo hanno compiuto 18 anni, la dichiarazione può comunque essere resa, ma deve essere presentata personalmente dal diretto interessato.

👤 *Condizioni che attivano questa possibilità:*

lettera a) → domanda presentata entro il 27 marzo 2025

lettera a-bis) → appuntamento fissato entro tale data

lettera b) → domanda giudiziale depositata entro il 27 marzo 2025

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

Parte III

Normativa transitoria e trascrizioni

1. Acquisto automatico della cittadinanza ai sensi dell'art. 14

Dal 24 maggio 2025, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 14 della legge n. 91/1992, la cittadinanza si trasmette automaticamente al figlio minore convivente solo se:

- ❖ il minore è **residente legalmente in Italia da almeno due anni alla data in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza**
- ❖ se ha meno di due anni, **è residente dalla nascita**
- ❖ **la convivenza tra genitore e figlio è accertata**

📄 Le acquisizioni perfezionate prima del 24 maggio 2025 restano disciplinate dal testo originario, che non prevedeva alcun requisito di residenza.

2. Regime transitorio (art. 3-bis, comma 1, lett. a) e a-bis)

Le domande di cittadinanza o di trascrizione presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 **si considerano effettuate sotto la disciplina previgente**, anche se la definizione giunge successivamente.

👤 **Circolare n. 26185/2025:** tale regime si applica anche alle istanze di trascrizione dell'atto di nascita presentate entro quella data da genitore cittadino italiano per il figlio minorenni.

3. Alcuni dubbi e rilievi critici sulla trascrizione dell'atto di nascita anche quando la sola domanda del genitore è stata presentata prima del 27 marzo 2025

La trascrizione dell'atto di nascita:

è un atto di stato civile,

ha valore certificativo, non costitutivo,

non accerta la cittadinanza

👉 prima del 24 maggio 2025, l'art. 14 prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minorente convivente. Quindi, se al 27 marzo 2025 sussistevano già:

la cittadinanza del genitore (o la presentazione dell'istanza o la prenotazione)

la convivenza

la minore età del figlio

... allora l'acquisto si era già perfezionato automaticamente (ope legis), pur non essendo dichiarato indipendentemente dalla trascrizione. Quest'ultima ha valore meramente ricognitivo.

📌 *Una lettura costituzionalmente orientata può far ritenere che la nozione di "disciplina previgente" comprenda anche gli effetti automatici previsti dalla legge all'epoca, per evitare disparità irragionevoli tra situazioni sostanzialmente identiche.*

Q&A

Quesito 1 – Qual è il principio generale su cui si basa la trasmissione della cittadinanza italiana ai minori?

- > *Il principio guida è quello dello ius sanguinis, in base al quale il figlio di padre o madre cittadini italiani è anch'egli cittadino italiano per nascita (art. 1, comma 1, lett. a), L. 91/1992). La trasmissione è automatica, subordinata alla prova della filiazione e dello status civitatis del genitore.*

Quesito 2 – Quali sono le novità introdotte dalla riforma del 2025 per i minori nati all'estero?

- > Con l'introduzione dell'art. 3-bis, si stabilisce una presunzione legale di **non acquisto della cittadinanza** per i nati all'estero con altra cittadinanza, **salvo sei condizioni alternative** che permettono il riconoscimento. L'amministrazione ha l'obbligo di verificarle anche **d'ufficio**.

Q&A

Casi e esempi

Caso 1: Minore nato all'estero da genitori con cittadinanza esclusiva italiana

Un bambino nato in *Argentina* (?) da genitori entrambi cittadini italiani, senza altre cittadinanze, è automaticamente considerato cittadino italiano iure sanguinis.

Dettagli normativi e procedurali:

- In questo caso, non si applica la presunzione di non acquisizione della cittadinanza, poiché entrambi i genitori possiedono esclusivamente la cittadinanza italiana;
- È sufficiente trascrivere l'atto di nascita nei registri dello stato civile italiano per formalizzare il riconoscimento della cittadinanza.

Documenti richiesti: la condizione di esclusività della cittadinanza italiana è soddisfatta, e il riconoscimento della cittadinanza italiana al minore avviene automaticamente.



Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

Q&A

Casi e esempi

Caso 2: Minori da madre/padre esclusivamente italiana

Marco Tommaso, nato il 12 dicembre 2015 a New Ashbury (Stato fittizio USA), e Chiara Lucia, nata il 9 settembre 2018 a Lakefield (USA), sono figli di: ° Laura De Vito, cittadina italiana per nascita; Edward Brooks, cittadino statunitense.

 **Dettagli normativi e procedurali:**

- Per il riconoscimento formale, occorre trascrivere gli atti di nascita presso il Comune AIRE della madre o tramite Consolato;
- Se la madre possiede solo cittadinanza italiana, **si integra la condizione di esclusività prevista dall'art. 3-bis, lett. c).**

Documenti richiesti: ✓ Atto di nascita integrale apostillato ✓ Traduzione asseverata in italiano ✓ Documento d'identità del genitore italiano ✓ (*autocertificazione familiare o certificato storico di residenza — sono dati già nella disponibilità della pubblica amministrazione verificare ai sensi dell'art. 18, co. 2, L. 241/1990*)

▶ *I minori sono cittadini italiani iure sanguinis in quanto nati da madre italiana (art. 1, L. 91/1992);*

Q&A

Caso 3: Minore con doppia cittadinanza del genitore – superamento della presunzione

Giulio Samuel, nato il 2 maggio 2017 a Elmdale (Sud America), da madre italiana e padre locale. La madre ha anche acquisito la cittadinanza del paese estero per matrimonio.

- *La madre ha **doppia cittadinanza**, quindi non si integra la condizione di esclusività (art. 3-bis, lett. c));*
- *Tuttavia, se la madre ha **risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita** di Giulio (art. 3-bis, lett. d)), **la presunzione si supera comunque**. Il minore ha dunque diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.*
- ▶  **In entrambi i casi, lo status civitatis va formalmente accertato mediante trascrizione dell'atto di nascita.**

Q&A

Caso 4: Approfondimento sulla condizione della lettera c) - Il ruolo del nonno

Un bambino nato all'estero può superare la presunzione di non cittadinanza se un ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, **esclusivamente la cittadinanza italiana**.

Matteo, nato a Melbourne (Australia) nel 2012, ha doppia cittadinanza australiana e, potenzialmente, italiana.

Suo padre, Luca, è nato in Australia ed è cittadino australiano.

La nonna paterna, Anna Rossi, nata a Firenze nel 1940 e deceduta nel 2009, **non ha mai acquisito altra cittadinanza oltre a quella italiana**.

Matteo è nato all'estero e possiede cittadinanza straniera → scatta la presunzione di non cittadinanza (art. 3-bis).

Tuttavia, la nonna paterna (ascendente di secondo grado) possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana → condizione della lettera c) pienamente integrata. ✅ Matteo ha diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, e la presunzione di cui all'art. 3-bis non si applica.

 **Nota sull'interruzione della linea:** La linea di trasmissione della cittadinanza non è interrotta, perché:

La nonna era cittadina italiana esclusiva.

Il padre, pur nato all'estero, mantiene la derivazione diretta da cittadino italiano.

Il legame genealogico è documentabile e non spezzato da atti giuridici (es. rinunce o mancati riconoscimenti).

Situazione	La linea è interrotta?	Spiegazione + Esempio pratico
L'ascendente (nonno/nonna) ha perso la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio (cioè del genitore del minore)	✔ Sì	Se il nonno ha rinunciato alla cittadinanza italiana nel 1975 e il genitore del minore è nato nel 1980, il genitore non ha mai acquisito la cittadinanza italiana → la trasmissione iure sanguinis è interrotta.
Al genitore è stato negato il riconoscimento della cittadinanza italiana o ha rinunciato volontariamente	✔ Sì	Se, ad esempio, un tribunale ha rigettato la domanda del padre per mancanza di documenti, e quest'ultimo non risulta cittadino italiano, il minore non può avvalersi della linea. Ugualmente se il genitore ha rinunciato formalmente allo status civitatis.
Il genitore ha acquisito solo cittadinanza straniera senza mai formalizzare quella italiana	✔ Sì	Se il padre, figlio di cittadina italiana, non ha mai chiesto la trascrizione dell'atto di nascita né altro riconoscimento, e ha solo cittadinanza straniera, si considera che non ha mai esercitato o rivendicato la cittadinanza italiana → la linea si interrompe.
Mancano prove documentali che colleghino le generazioni (es. atto di nascita del genitore non disponibile)	✔ Sì	Se non si riesce a produrre l'atto di nascita del genitore, non è possibile dimostrare la discendenza giuridica diretta → trasmissione interrotta per difetto probatorio.
Un ascendente di primo o secondo grado ha avuto solo cittadinanza italiana (es. nonno esclusivamente italiano)	✘ No	Se il nonno del minore non ha mai perso la cittadinanza italiana, anche se il genitore non l'ha mai formalmente rivendicata, l'art. 3-bis, lett. c) consente di superare la presunzione di non acquisizione.
Il genitore ha reso dichiarazione di trasmissione o la cittadinanza è già riconosciuta per lui	✘ No	Se il genitore è già cittadino italiano (anche se nato all'estero), e il legame con l'ascendente italiano è documentato, la linea è integra. Non si applica la presunzione del 3-bis.

Sessione 3: appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

Q&A

Quando si applica l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge?

✦ *recap: > Il minore straniero o apolide, figlio di cittadino italiano per nascita, può acquisire la cittadinanza italiana per beneficio di legge se i genitori o il tutore rendono apposita dichiarazione di volontà, a condizione che ricorra uno dei due requisiti alternativi previsti dall'art. 4, comma 1-bis, lett. a) o b) della L. 91/1992 (modificato dal D.L. 36/2025, conv. con L. 74/2025).*

L'art. 4, comma 1-bis è stato modificato nel 2025, ma le due lettere a) e b) sono rimaste sostanzialmente invariate nei contenuti. È stata solo aggiornata la formulazione e ampliata la platea dei beneficiari.

🇮🇹 **Requisiti alternativi (art. 4, comma 1-bis):**

a) *Il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione;* **b)** *La dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita (o dal riconoscimento/adozione) da parte del cittadino italiano.*

Q&A

■ Esempio 1 – Requisito sub a): residenza biennale dopo la dichiarazione

Caso: Sofia Almeida, nata a Lisbona nel 2015, è figlia di madre portoghese e padre italiano per nascita (nato a Napoli nel 1985). Nel 2023, la famiglia si trasferisce in Italia. Il padre presenta la **dichiarazione di volontà** per Sofia nel 2024, presso il Comune di Bologna. Sofia risiede legalmente e ininterrottamente in Italia per due anni dopo la dichiarazione.

non si applica lo ius sanguinis perche : Sofia **non è cittadina italiana automaticamente alla nascita**, perché è nata all'estero e **non ricorre nessuna delle condizioni previste dall'art. 3-bis della L. 91/1992** (es. cittadinanza esclusiva del padre, residenza in Italia prima della nascita, trascrizione dell'atto entro un anno, ecc.). Pertanto, **non si applica lo ius sanguinis** (art. 1), ma si attiva la procedura di **acquisto per beneficio di legge** (art. 4, comma 1-bis, lett. a)), subordinata a dichiarazione del genitore e residenza biennale successiva.

- ▶ **Esito:** Sofia acquisisce la cittadinanza italiana **per beneficio di legge**, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, lett. a) L. 91/1992.

Q&A

■ Esempio 2 – Requisito sub b): dichiarazione entro un anno dalla nascita

Caso: Leonardo Kim, nato a Milano il 10 gennaio 2025 da madre sudcoreana e padre italiano per nascita, viene riconosciuto dal padre al momento della nascita. Il padre presenta la dichiarazione di volontà presso l'Ufficio di Stato Civile di Milano il 5 dicembre 2025, quindi entro un anno dalla nascita. Leonardo Kim, nato a Milano il 10 gennaio 2025 da madre sudcoreana e padre italiano per nascita, viene riconosciuto dal padre al momento della nascita. Il padre presenta la dichiarazione di volontà presso l'Ufficio di Stato Civile di Milano il 5 dicembre 2025, quindi entro un anno dalla nascita..

non si applica lo ius sanguinis perche :Leonardo non è cittadino italiano automaticamente al momento della nascita, perché non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 3-bis L. 91/1992 (es. cittadinanza esclusiva del padre, residenza in Italia.). Pertanto, non si applica lo ius sanguinis, e la cittadinanza italiana può essere acquisita soltanto per beneficio di legge, mediante la dichiarazione resa dal padre entro l'anno.

Esito:Leonardo acquisisce la cittadinanza italiana per beneficio di legge, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, lett. b) L. 91/1992.

✦ **Precisazione sull'efficacia dell'acquisto (art. 15 L. 91/1992):**

L'acquisto della cittadinanza non ha effetto retroattivo, ma decorre dal giorno successivo al completamento delle condizioni e delle formalità richieste. Pertanto, la cittadinanza si perfeziona solo dopo la dichiarazione validamente resa e, se previsto, il versamento del contributo.

Q&A

Trascrizione dell'atto di nascita dei figli minori conviventi in seguito a sentenza di riconoscimento della cittadinanza

- ▶ **Caso:** Tizio ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana con sentenza passata in giudicato, sulla base della normativa vigente fino al 27 marzo 2025. Successivamente, ha trasmesso al Comune competente la richiesta di trascrizione del proprio atto di nascita, allegando anche gli atti di nascita dei figli minori conviventi. Alla luce della riforma introdotta dal D.L. 36/2025 e della successiva legge di conversione, è possibile procedere alla trascrizione degli atti dei minori?

Q&A

■ Risposta e commento

► *La Circolare Ministeriale n. 26185 del 28 maggio 2025 chiarisce che:*

“Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, ancorché definite successivamente, restano disciplinate dalla normativa previgente. In tali casi, anche la trascrizione degli atti di nascita dei figli minori conviventi potrà avvenire secondo i criteri dell’art. 14 della legge n. 91/1992, nella formulazione antecedente alla riforma.”

La stessa circolare richiama l’art. 1, comma 1-quater del D.L. 36/2025, convertito dalla L. 74/2025, che ha modificato l’art. 14 della legge n. 91/1992, introducendo un secondo periodo al comma 1. Tale modifica ha ristretto l’ambito applicativo dell’acquisto automatico della cittadinanza da parte dei figli minori, prevedendo che:

“[...] il figlio debba essere residente legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore; se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita.”

Sessione 3:
appunti sulle nuove norme in materia di cittadinanza un primo quadro generale

 **Indicazioni operative :**

- ❖ Se il genitore ha acquistato o riacquisito la cittadinanza **entro il 23 maggio 2025**, si applica la **disciplina previgente**: è sufficiente accertare la convivenza con il figlio minore
- ❖ Se l'acquisto o riacquisto avviene **dal 24 maggio 2025 in poi**, il figlio deve:
 - ❖ essere residente legalmente in Italia da **almeno due anni continuativi** prima della naturalizzazione del genitore
 - ❖ oppure, se ha **meno di due anni**, essere residente dalla nascita
 - ❖ in ogni caso, è richiesta **convivenza effettiva**

 **Commento finale:** *La riforma ha introdotto un criterio più restrittivo, volto a garantire un effettivo legame territoriale con l'Italia.*

Tuttavia, per le ordinanze emesse in base alla normativa previgente, resta salva l'applicazione dell'art. 14 nella sua versione originaria, in tutela dell'affidamento e della certezza giuridica.

▶ ***Grazie per l'attenzione***

▶  Prossimo appuntamento: